

REGOLAMENTO

per la disciplina delle funzioni e dei compiti dell'Avvocatura Comunale

INDICE	pagina
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Composizione dell'Avvocatura Comunale	3
Art. 3 - Personale di supporto	3
Art. 4 - Pratica forense	3
Art. 5 - Attività dell'Avvocatura comunale	3
Art. 6 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale - Procedimento	4
Art. 7 - Mediazione e negoziazione	4
Art. 8 - Incarichi a legali esterni	5
Art. 9 - Nomina periti	5
Art. 10 - Dovere di collaborazione dei Servizi Comunale	6
Art. 11 - Accesso agli atti	6
Art. 12 - Assegnazione degli Affari Consultivi e Contenziosi ed autonomia gestionale degli Avvocati	6
Art. 13 - Incompatibilità	7
Art. 14 - Riconoscimento professionale	7
Art. 15 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura	7
Art. 16 - Determinazione dei compensi	7
Art. 17 - Riparto dei compensi	8
Art. 18 - Liquidazione dei compensi	8
Art. 19 - Fondo spese	9
Art. 20 - Rimborso spese	9
Art. 21 - Disposizioni finali	9

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'avvocatura comunale nonché per lo svolgimento dell'attività professionale di avvocato per le cause e gli affari legali dell'Ente.

ART. 2 COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

- 1. L'Avvocatura è composta da un Dirigente e dai Funzionari direttivi avvocato assegnati al Servizio.
- 2. Gli oneri finanziari per l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del personale di cui al comma precedente sono a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 3 PERSONALE DI SUPPORTO

1. Gli Avvocati si avvalgono del necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, costituito da personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale del Servizio medesimo.

ART. 4 PRATICA FORENSE

- 1. Presso l'Avvocatura comunale può essere compita la pratica forense per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato anche da soggetti non dipendenti del Comune.
- 2. La pratica non conferisce alcun titolo per l'ammissione all' impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il periodo temporale minimo utile per essere ammessi all'esame di stato.

ART. 5 ATTIVITÀ DELL'AVVOCATURA COMUNALE

- 1. L'Avvocatura esercita l'attività di rappresentanza, patroCInIO, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Agrigento.
- 2. All'Avvocatura comunale sono,pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla L. n. 247/2012.
- 3. L'Avvocatura provvede, altresì:
 - a) Ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
 - b) A predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, di concerto con i Dirigenti interessati a ad esprimere il proprio parere sugli atti di transazione redatti dalle direzioni;
 - c) A recuperare, su richiesta dei Dirigenti, che devono fornire adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione;

- d) Ad esercitare attività di carattere stragiudiziale;
- e) A rilasciare pareri soltanto a seguito di richiesta scritta da parte dei Dirigenti interessati, sottoscritta anche dal Sindaco o dall'Assessore agli Affari Legali.
- 4. I pareri legali, come sopra richiesti, resi a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, sono ostensibili solo se resi con funzione endoprocedimentale e richiamati nella motivazione dell'atto finale.
- 5. I componenti dell'Avvocatura comunale rappresentano e difendono il Comune di Agrigento anche nei procedimenti di mediazione.
- 6. La nomina verrà effettuata con determinazione sindacale.
- 7. L'avvocato incaricato sottoporrà alla Giunta comunale, dopo avere acquisito il parere dall'Ufficio competente, le condizioni, emerse a seguito dell'esperimento della detta procedura, entro le quali potrà procedersi alla eventuale composizione della vertenza.

ART. 6 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PROCEDIMENTO

- 1. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, conferisce apposito mandato all'Avvocato designato.
- 2. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio, previsto dall'art. 31 dello Statuto Comunale, è articolato nel seguente modo;
 - in caso di resistenza in giudizio, l'Avvocato assegnatario dell'atto giudiziario si esprime sulla resistenza dopo avere acquisito il parere del Dirigente competente, unitamente a relazione sull'oggetto del contenzioso ed alla pertinente documentazione. La costituzione in giudizio viene formalizzata con apposito provvedimento adottato dal Sindaco su proposta del Dirigente del Settore Affari Legali;
 - in caso di azione giudiziale da intraprendersi da parte del Comune, il Dirigente competente per materia formula proposta scritta, corredata dalla pertinente documentazione, all'Avvocatura. Quest'ultima si esprime in merito alla opportunità di agire. L'avvio dell'azione è formalizzata con apposito provvedimento.
- 3. Appartiene alla competenza della Giunta comunale adottare proprie deliberazioni, siano esse di indirizzo generale e per particolari contingenze, in ordine a valutazioni circa l'opportunità di azioni legali in cui l'Ente sia parte.

ART. 7 MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

- 1. L'Avvocatura comunale assiste il Comune nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 e successive mm. ed ii. nonché nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge n.132/2014, convertito con modifiche in L. n.162/2014.
- 2. Seguito il procedimento previsto dall'art. 31 dello Statuto Comunale, l'Avvocatura comunale, con relazione riservata, rientrante tra gli atti previsti dall'art.24, comma 1, della L. 241/1990, comunica al Sindaco ed al Dirigente competente per materia il proprio parere sulla sussistenza dei presupposti per la composizione concordata della vertenza ed i relativi limiti.
- 3. Il Sindaco designa, tenendo conto delle previsioni dell'art. 16, comma l, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente che rappresenterà l'Amministrazione davanti all'Organismo di mediazione e conferisce l'incarico di assistenza all'avvocatura comunale.
- 4. Nell'ipotesi di insussistenza dei presupposti per la definizione della vertenza avanti all'Organismo di mediazione, i rappresentanti dell'Ente, partecipano al procedimento al fine di

- non incorrere negli obblighi pecuniari e per esplicitare le ragioni per le quali non è possibile la soluzione concordata della controversia.
- 5. Nella diversa ipotesi in cui esistano le condizioni per la definizione concordata della controversia, i rappresentanti dell'Ente sottopongono alla controparte l'ipotesi conciliativa subordinando la espressamente alla possibile e futura approvazione alla Giunta Comunale. Ove la controparte accetti le condizioni proposte o ne formuli altre che i rappresentanti sopra individuati ritengano convenienti per l'Ente, gli stessi chiederanno l'assegnazione di un congruo termine all'Organismo di mediazione per formalizzare il procedimento di conciliazione mediante approvazione da parte della G.C. dello schema di accordo. Con detto atto il dirigente designato sarà autorizzato alla sottoscrizione del verbale di mediazione.
- 6. Il medesimo procedimento dovrà essere seguito nel caso di negoziazione assistita

ART. 8 INCARICHI A LEGALI ESTERNI

- 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuiti ad uno o più legali esterni appartenenti al libero Foro per la trattazione di controversie di particolare complessità o nei casi che necessitano di particolare specializzazione nella materia oggetto della controversia, previa deliberazione di nomina motivata della Giunta Comunale.
- 2. Per gli affidamenti degli incarichi esterni deve essere istituito, a cura del Dirigente del Settore II, apposito elenco aperto a professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature,
- 3. Il conferimento dell'incarico avverrà nel rispetto dei principi stabiliti dal combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 50/2016.
- 4. L'assunzione dell'incarico da parte del libero professionista è subordinata alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico e di una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla insussistenza di alcune delle cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità a sensi della vigente legge professionale e della L. n. 39/2013.
- 5. L'Amministrazione comunale può decidere di volta in volta di affidare l'incarico per la rappresentanza dell'Ente in giudizio all'Avvocatura comunale unitamente ad un Avvocato del libero foro.

ART. 9 NOMINA PERITI

- 1. L'Avvocatura può proporre al Sindaco la nomina di periti di parte, sia interni che esterni all' Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Amministrazione.
- 2. Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso a periti esterni. Per l'affidamento dei detti incarichi esterni deve essere istituito, a cura del Dirigente del Settore II, apposito elenco aperto a professionisti che esercitino le prestazioni oggetto di conferimento.
- 3. Il conferimento dell'incarico avverrà nel rispetto dei principi stabiliti dal combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 50/2016.
- 4. L'assunzione dell'incarico da parte del libero professionista è subordinata alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico e di una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla insussistenza di alcune delle cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità a sensi della vigente legge professionale e della L. n.39/2013.

ART. 10 DOVERE DI COLLABORAZIONE DEI SERVIZI COMUNALE

1. I Servizi comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, a semplice richiesta ed entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'espletamento necessario per l'espletamento dei compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

ART. 11 ACCESSO AGLI ATTI

- 1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù dle segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione alla lite in atto (salvo quanto previsto dal 4° capoverso dell'art. 5);
 - b) atti defensionali;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

ART. 12 ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONSULTIVI E CONTENZIOSI ED AUTONOMIA GESTIONALE DEGLI AVVOCATI

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 5, della L. n. 114/2014, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'Avvocatura Comunale secondo le competenze, le peculirui specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e le capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento.
- 2. Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Avvocatura Comunale e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'Ente ed, in ogni caso, delle indicazioni derivanti dagli organi in indirizzo politico amministrativo del Comune di Agrigento.
- 3. In ragione delle peculiarità sopra illustrate e che comportano lo svolgimento della propria attività anche al di fuori della sede comunale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari, la prestazione professionale degli Avvocati del Comune di Agrigento è da intendersi senza vincoli di orario.
- 4. Pertanto l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale.

ART. 13 INCOMPATIBILITÀ

1. Oltre alle incompatibilità per i dipendenti pubblici previste dall'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n.584/1993, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dell'Avvocatura dello Stato, nonché la statuizioni della L. n.39/2013 sull'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, nonché il codice di comportamento adottato dal Comune di Agrigento ed il Piano Anticorruzione.

ART. 14 RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

- 1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati sono disciplinati dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
- 2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'Amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali.
- 3. I compensi professionali, spettanti a norma dell'art.27 e 37 del CCNL del comparto regioni autonomie locali siglato il 14/9/2000 e dall'art.9 della L.n. 114/2014, vengono corrisposti ai dipendenti Avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

ART. 15 COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATURA

- 1. Ai sensi dell'art.9 della L.n.1l4/2014, nonché degli art!. 27 e 37 CCNL Comparto EE.LL. sopra richiamati, i compensi sono erogabili ai professionisti legali del Comune a seguito di decisione favorevole all'Ente.
- 2. Per decisione si intendono i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, decreti ingiuntivi opposti e non, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori, Giudice civile, penale e amministrativo, Tributario, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Regione Sicilia o della Repubblica, che definiscano la controversia in via provvisoria o definitiva.
- 3. Sono considerati decisioni favorevoli anche quelle che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono la causa con esito favorevole all'Ente come, a titolo esemplificativo, la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, le decisioni di inammissibilità, di irricevibilità, di perenzione, di cessazione della materia del contendere o di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, nonché le transazioni che definiscano il giudizio.

ART. 16 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e delle competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale è quello determinato dal Giudice, ridotto del 5%, da riversarsi, unitamente alla quota relativa alle spese, ivi compreso il rimborso forfetario ove liquidato, nell'apposito capitolo del bilancio Comunale.

- 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 6 della citata L.n.114/2014, nella ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati dipendenti è dovuto, nella misura del 50%, il compenso determinato ai sensi del vigente Decreto Ministeriale per la liquidazione dei compensi professionali per la professione forense, previa predisposizione di apposita notula a cura del legale incaricato.
- 3. Gli importi indicati al comma 2 sono liquidabili entro i limiti del fondo stanziato nel bilancio dell'Ente.
- 4. In nessun caso la misura complessiva dei compensi liquidati annualmente a ciascun avvocato potrà essere superiore al suo trattamento economico complessivo.

ART. 17 RIPARTO DEI COMPENSI

- 1. I compensi professionali sono ripartiti a favore del professionista legale che ha curato l'attività di difesa nel procedimento conclusosi con il provvedimento giurisdizionale favorevole all'Ente nella misura dell'80% del compenso totale, al netto delle spese. Il restante 15%, tenuto conto della parte a favore dell'Ente, viene ripartito in favore degli altri avvocati, in base all'anzianità di iscrizione all'albo ed al carico di lavoro individuale (anzianità di iscrizione all'albo: I punto per ogni quinquennio di iscrizione carico individuale di lavoro: fino a 30 pratiche, ivi compresi i pareri: I punto; fino a 60: 2 punti; fino a 90: 3 punti ...)
- 2. Qualora in un medesimo giudizio sia costituito più di un Avvocato dell'Avvocatura Comunale, si disporrà la liquidazione in misura eguali tra gli Avvocati costituiti.
- 3. Ai fini dell'assegnazione dei compensi si terrà conto dei seguenti elementi:
 - a) il puntuale rispetto dei termini processuali delle pratiche assegnate dai quali possano decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Ente;
 - b) la cura dell'attività d'udienza con riferimento alle udienze destinate ad attività non dilazionabili;
 - c) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva.
- 4. Nel caso in cui il Dirigente verifichi il mancato adempimento delle superiori attività il compenso dovuto sarà decurtato nella misura del 5%.

ART. 18 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

- 1. I compensi di cui sopra verranno liquidati, unitamente alla competenze mensili, alla conclusione del giudizio favorevole per l'Amministrazione con provvedimento adottato dal Dirigente.
- 2. Il fondo per i compensi professionali da liquidare in caso di pronunciata compensazione delle spese nel corso de Il' anno corrente non può essere superiore al corrispondente stanziamento di bilancio dell'anno 2013.
- 3. Al pagamento delle competenze a carico dell'Ente nonché per quelle poste a carico della controparte, si provvede attingendo agli specifici capitoli di bilancio.

ART. 19 FONDO SPESE

1. I fondi per le spese di giustizia devono essere versati con determinazione dirigenziale in apposito conto tenuto presso l'Economo Comunale.

ART. 20 RIMBORSO SPESE

1. L'avvocato ha diritto al rimborso delle spese anticipate per l'espletamento del mandato professionale previa esibizione di idonea documentazione a supporto.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, la normativa specifica di riferimento.



Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 19/07/2016